

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione dell'accordo fra la Confederazione svizzera e la comunità economica europea, concernente l'attività dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

COM(89) 436 def. — SYN 221

(Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1989)

(90/C 53/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57 paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che è stato firmato a..., il..., un accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita,
considerando che tale accordo ha per effetto, in particolare, di istituire, per quel che riguarda le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trovi nella Confederazione svizzera, un regime giuridico diverso da quello applicabile, in virtù del titolo III della direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, alle agenzie e succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trovi fuori della Comunità,
considerando che le norme coordinate relative all'esercizio delle attività nel mercato comune delle imprese svizzere che

beneficiano delle disposizioni dell'accordo del ... devono entrare in vigore alla stessa data in tutti gli Stati membri della Comunità e che l'accordo stesso entrerà in vigore soltanto il primo giorno dell'anno civile successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali conformemente all'accordo firmato il ... fra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea entro 24 mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 2

Gli Stati membri precisano nelle loro disposizioni nazionali che le modifiche ad esse recate in applicazione dell'accordo entreranno in vigore soltanto alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.